



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

**N. 33 Registro deliberazioni
Verbale n. 13 Sez. 4 "Integrazioni e
modifiche al Regolamento Comunale
per l'applicazione dell'IMU."**

Sessione di bilancio

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 27 giugno 2013 alle ore 20.43 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Aiosa - 2. Anna Maria Antonioli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Noia - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivolta - 19. Vito Romaniello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Caponi, Pennasi.

Sono pertanto presenti n. 23 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Cagliani, Iannizzi, Innocenti, Marini,
Montrasio, Perego, Zucchi.

Partecipa all'adunanza il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.



IL PRESIDENTE

Pone in votazione la proposta di deliberazione relativa a: **"INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU."**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Montrasio, la discussione che ne è seguita e le repliche dei componenti la Giunta, riportate integralmente in altra parte del verbale delle precedenti sedute e di questa;

Premesso che, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.10.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, a norma delle disposizioni specifiche dettate dal DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e dal D.Lgs n. 23/2011;

ravvisata la necessità di apportare al regolamento integrazioni e modifiche dirette a recepire le disposizioni normative emanate dopo l'approvazione del regolamento stesso;

visti in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 che modifica la disciplina della quota di imposta riservata allo Stato e detta nuove disposizioni in tema di aliquota degli immobili di categoria catastale D;
- il Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012 n. 200 che detta norme in tema di immobili di enti non commerciali;
- l'art. 10, comma 4, del DL n. 35/2013 in tema di tempi di presentazione delle dichiarazioni;

ravvisata l'opportunità di prevedere e disciplinare nel Regolamento la concessione della possibilità di rateizzare l'imposta dovuta da contribuenti in difficoltà economiche tenuti al versamento di annualità arretrate, che ne facciano richiesta motivata trovandosi nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione;

visti altresì:

- gli artt. 7 e 42 del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei Regolamenti;
- l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 10, comma 4, lettera b) del DL n. 35/2013 il quale dispone che le delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti dell'IMU devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica secondo modalità espressamente previste e che le stesse acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Portale del federalismo fiscale;

- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;
- Con 15 voti favorevoli, 3 contrari (Di Stefano, Lamiranda, Landucci), 4 astenuti (Aiosa, Cremonesi, Franciosi, Tittaferante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 23 presenti (Il Cons. Pavan non partecipa alla votazione) e 18 votanti;

DELIBERA

- 
1. di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.10.2012, le modifiche/integrazioni di cui all'Allegato A) costituente parte integrante della presente deliberazione;
 2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità prescritte dall'art. 10, comma 4, lettera b) del DL n. 35/2013;



INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.10.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, a norma delle disposizioni specifiche dettate dal DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e dal D.Lgs n. 23/2011;

ravvisata la necessità di apportare al regolamento integrazioni e modifiche dirette a recepire le disposizioni normative emanate dopo l'approvazione del regolamento stesso;

visti in particolare:

- l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 che modifica la disciplina della quota di imposta riservata allo Stato e detta nuove disposizioni in tema di aliquota degli immobili di categoria catastale D;
- il Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012 n. 200 che detta norme in tema di immobili di enti non commerciali;
- l'art. 10, comma 4, del DL n. 35/2013 in tema di tempi di presentazione delle dichiarazioni;

ravvisata l'opportunità di prevedere e disciplinare nel Regolamento la concessione della possibilità di rateizzare l'imposta dovuta da contribuenti in difficoltà economiche tenuti al versamento di annualità arretrate, che ne facciano richiesta motivata trovandosi nell'impossibilità di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione;

visti altresì:

- gli artt. 7 e 42 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei Regolamenti;
- l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 10, comma 4, lettera b) del DL n. 35/2013 il quale dispone che le delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti dell'IMU devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica secondo modalità espressamente previste e che le stesse acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Portale del federalismo fiscale;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;

DELIBERA

1. di apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.10.2012, le modifiche/integrazioni di cui all'Allegato A) costituente parte integrante della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità prescritte dall'art. 10, comma 4, lettera b) del DL n. 35/2013;

Sesto San Giovanni, 23.05.2013



Il Direttore di Settore
dott. Rossella Fiori





Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Integrazioni e modificazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU".

Art. 11 Quota riservata allo Stato

testo attuale

"1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base stabilita dalle disposizioni di legge vigenti.

2. La quota statale non è dovuta per :

- a) l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- b) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri Istituti comunque denominati;
- d) le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, individuati all'art. 8 del presente Regolamento;
- e) gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
- f) la casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

2. Le detrazioni di cui all'art. 13 del DL n.201/2011 nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente al versamento della quota comunale, secondo le modalità prescritte dagli artt. 21 - 22 - 23 del presente Regolamento."

nuovo testo come modificato

" 1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

- 2. Per gli immobili di cui al comma precedente ove sia deliberata un'aliquota maggiore dello 0,76 per cento il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente al versamento della quota comunale, secondo le modalità prescritte dagli artt. 21 - 22 - 23 del presente Regolamento".

Art. 13 Riduzione della base imponibile : in grassetto corsivo sottolineato le parti abrogate, in grassetto le parti introdotte:

"La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del DLgs n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

ai fini IMU, l'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi edilizi ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e fino all'inizio dei lavori degli stessi.

Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. In particolare trattasi di immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti o che presentano un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con meri interventi di manutenzione. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

7

Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato:

a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegarsi alla dichiarazione di variazione IMU. La riduzione opera a decorrere dalla data della perizia che attesta lo stato di inagibilità o inabitabilità;

in alternativa

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, con riserva del Comune di verificare la veridicità della dichiarazione presentata. La riduzione opera a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il contribuente è in ogni caso tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione di variazione IMU **allorché perde il diritto alla riduzione.**

Art. 15 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta.

testo attuale:

"1. Per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine stabilito dalla legge e con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno.

2. A partire dal 2013 le deliberazioni di determinazione delle aliquote acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce.

3. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente."

nuovo testo come modificato:

"1. A partire dal 2013 le deliberazioni di determinazione delle aliquote acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell'anno al quale la delibera si riferisce.

2. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, i soggetti passivi effettueranno i versamenti secondo quanto disposto dall'art. 22 del presente Regolamento".

Art. 16 Aliquote.

testo attuale:

"1. L'aliquota di base dell'imposta può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%:

a) per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo unico dell'imposta sui redditi;

b) per gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;

c) per gli immobili locati.

3. L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione, non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

4. L'aliquota dell'abitazione principale e delle relative pertinenze può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali."

nuovo testo come modificato:

si aggiunge al testo attuale il seguente comma 5

"L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557/93 convertito nella Legge n. 133/1994."

Art. 20 Esenzioni.

In grassetto la parte aggiunta al testo attuale :

"1. Sono esenti dall'imposta:



- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR n.601/1973 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt.13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del TUIR n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della Legge n.222/1985 **i quali rispondono ai requisiti richiesti dal Decreto n.200 del 19.11.2012 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed abbiano predisposto o adeguato il proprio atto costitutivo e il proprio statuto alle disposizioni nello stesso contenute.**

Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del DL n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

2. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma."

Art. 22 Termini di versamento.

testo attuale:

"1. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno o in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

2. Per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate con scadenza 16/6 - 16/9 - 16/12."

nuovo testo come modificato:

" 1. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno o in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

2. In caso di mancata pubblicazione, sul sito di cui all'art. 15 del presente regolamento, della deliberazione di approvazione delle aliquote entro il 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata

X

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente".

Art. 23 Modalità di versamento.

Testo attuale:

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.

3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento, ove non sia possibile l'uso del modello F24, devono procedere nei seguenti modi:

- per la quota spettante al Comune contattando direttamente gli uffici comunali per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato effettuando il bonifico direttamente a favore della Banca d'Italia (Codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il Codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare in tre rate deve essere indicato se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Nuovo testo come modificato:

" 1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. A decorrere dal 1° dicembre 2012 il versamento potrà essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale.

3. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni generali contenute nel presente Regolamento, ove non sia possibile l'uso del modello F24, devono procedere nei seguenti modi:

- per la quota spettante al Comune contattando direttamente gli uffici comunali per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato effettuando il bonifico direttamente a favore della Banca d'Italia (Codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il Codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.



Art. 24 Dichiarazione.

Testo attuale:

- " 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto Ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati dai quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU."

Nuovo testo come modificato:

- "1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso di immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto Ministeriale.
2. Gli enti non commerciali di cui all'art. 20, comma 1, lettera g) del presente Regolamento devono presentare la dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'imposta, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dalla stessa si applica in proporzione all'utilizzazione commerciale degli stessi.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati dai quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU."

Art. 28 Accertamento per aree fabbricabili.

Testo attuale:

- "1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, il Comune può determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine espressamente indicato nell'apposita deliberazione di limitare il proprio potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
2. Per la tipologia di aree soggette a delibera, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento né al rimborso per la differenza di imposta."

Nuovo testo come modificato:

- "1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, il Comune può determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine espressamente indicato nell'apposita deliberazione di stabilire valori di riferimento al fine del versamento dell'imposta".

+

Art. 28bis Rateazione
Nuovo articolo inserito nel Regolamento

- "1. Su richiesta motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate trimestrali.
2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.
4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.
5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del DPR. 602/73.
6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.

Art. 33 Disposizioni finali e di efficacia.

testo attuale:

- "1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente provvedimento si applica dal 1° gennaio 2012".

nuovo testo come modificato:

art. 33 Disposizioni transitorie, finali e di efficacia:

- "1. Per gli immobili per i quali l'obbligo tributario è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del Decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria e delle relative istruzioni.
2. Le norme del presente Regolamentasi applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente provvedimento si applica dal 1° gennaio 2012".



ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale il Presidente, nella seduta del giorno **19/06/2013** della **1°** Commissione Consiliare ha nominato relatori:

1) VAVASSORI FABIANO

2) LANDUCCI FRANCA

per la proposta della delibera avente come oggetto:

- **Integrazioni e modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.**

Sesto San Giovanni, 19/06/2013

Il Presidente
Fabiano Vavassori



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 23.05.2013

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Fiori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE: Fautorevole

Sesto San Giovanni 23/05/13

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ignazio Boccia



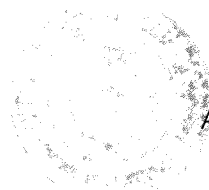
Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal **23 LUG. 2013** per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni **22 LUG. 2013**



Il Funzionario
Anna Lucia Aliberti

Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE